

d) Importatori comunitari

— Coats Viyella plc, Regno Unito (che opera come India Mills)

- (5) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni riguardava il periodo dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1988.
- (6) Il periodo dell'inchiesta ha superato i termini normali a causa del volume e della complessità dei dati inizialmente raccolti e esaminati.

B. PRECEDENTE PROCEDIMENTO ANTIDUMPING

- (7) Le importazioni dei prodotti in questione (fatta eccezione per i filati di filamenti di poliesteri) sono state soggette a dazi antidumping a decorrere dal 18 giugno 1988⁽¹⁾.

C. SOVVENZIONI

1. Generalità

- (8) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati undici sistemi di sovvenzioni, cinque dei quali subordinati ai risultati delle esportazioni, sono stati considerati sovvenzioni all'esportazione. Altri cinque sistemi riguardano invece le sovvenzioni interne, mentre l'ultimo sistema può essere considerato misto, in quanto le sovvenzioni interne sono in parte subordinate ai risultati delle esportazioni.

2. Sistemi di sovvenzioni all'esportazione

Fondo di sostegno all'impiego delle risorse

- (9) Il fondo, entrato in vigore il 1° gennaio 1985, aveva l'obiettivo di promuovere l'impiego delle risorse nazionali nei prodotti destinati all'esportazione. In base ai certificati di incentivi delle esportazioni, rilasciati dall'ente pubblico della programmazione, un importo compreso tra il 2 % e il 4 % del volume delle entrate nette in valuta estera corrispondenti alle esportazioni realizzate veniva versato all'esportatore a titolo di premio. Tale sistema è stato abolito nel novembre 1986, ma le società interessate, nel periodo dell'inchiesta, hanno ricevuto alcuni contributi per le esportazioni realizzate prima del novembre 1986 oppure a titolo dei certificati di incentivi che scadevano dopo il novembre 1986. Poiché tale sistema è cessato prima dell'inizio del periodo dell'inchiesta e nessun premio dovrà essere versato in futuro a tal titolo, la Commissione

ha deciso di non tener conto dei vantaggi ottenuti nell'ambito del fondo di sostegno per determinare i livelli dei dazi compensativi provvisori.

Riduzione di imposte indirette

- (10) Tale sistema riposava principalmente nelle imposte indirette pagate sui beni utilizzati nella fabbricazione dei prodotti destinati all'esportazione. Esso è stato formalmente abrogato alla fine del 1988.

- (11) A decorrere dal 1° gennaio 1987, le esportazioni dei prodotti in questione non potevano più beneficiare delle riduzioni d'imposta, ma potevano fruire di una riduzione supplementare, nell'ambito di un regime distinto. La riduzione supplementare non era direttamente collegata agli importi delle imposte indirette pagate, ma operava sotto forma di contributo, in percentuali diverse, in funzione degli importi di valuta estera rimpatriati. Il sistema di riduzione supplementare delle imposte è stato ufficialmente abolito alla fine del 1988. Poiché tale data coincide con il termine del periodo dell'inchiesta e considerando che in futuro non saranno più attribuiti benefici a tal titolo, la Commissione ha deciso di non tener conto dei contributi così percepiti ai fini della determinazione dei livelli dei dazi compensativi provvisori.

Esenzione dall'imposta sulle società

- (12) Nell'ambito di tale sistema, l'esenzione dall'imposta sulle società riguarda il 20 % degli utili, realizzati dai produttori sulle esportazioni. Se la società esportatrice non è il produttore dei beni esportati, all'esportatore è concessa un'esenzione del 5 % che si aggiunge al 20 % accordato al produttore. Possono beneficiare di tale regime unicamente le società che abbiano realizzato utili annui sulle esportazioni di almeno 1 milione di dollari USA.

- (13) Secondo le leggi tributarie turche, le società turche sono soggette di norma ad imposta con un'aliquota del 46 %. Per le società che beneficiano dell'esenzione, il 20 % degli utili realizzati sulle esportazioni è esente dall'imposta. Gli utili esenti sono tuttavia soggetti all'imposta sul reddito del 10 %. Per le società che esportano beni che non hanno prodotto, il 5 % degli utili realizzati sulle esportazioni è esente dall'imposta sulle società, fermo restando che gli utili esenti sono soggetti all'imposta sul reddito del 10 %. Un ulteriore piccolo vantaggio per le società che fruiscono di tale sistema è la diminuzione dei versamenti da effettuare a diversi fondi sull'importo dovuto a titolo di imposta sulle società.

- (14) I vantaggi ottenuti dalle singole società turche sono stati calcolati in base alla differenza tra l'ammontare delle imposte che sarebbero state normalmente dovute e gli importi effettivi pagati nell'ambito dei sistemi di esenzione.

⁽¹⁾ Dazio provvisorio: GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 39 e 47.
Dazio definitivo: GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 10 e GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 49.